DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 11

Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale

Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza".

Versione in vigore dal 10 agosto 2000, non più in vigore dal 16 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Estremi	Legge 21 luglio 2000, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-giustizia-amministrativa/art-11-rinvio-delle-controversie-al-tribunale-amministrativo-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it